

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 184/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, poiché esse riguardano tutte i requisiti per la preparazione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». Al fine di garantire la coerenza interna di tali disposizioni, la cui entrata in vigore dovrà essere simultanea, nonché di facilitare una visione completa e un accesso uniforme da parte dei cittadini dell'Unione, è auspicabile includere nel presente atto di esecuzione disposizioni relative a categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», poiché la procedura di consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è la stessa prevista per le altre disposizioni rientranti nel presente atto di esecuzione, mentre

le categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» sono soggette a una procedura diversa.

- (2) A norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. È pertanto necessario stabilire i termini e le condizioni cui tale sistema di scambio elettronico di dati deve conformarsi.
- (3) Le modalità di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione vanno considerate distinte da quelle stabilite per gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità competenti a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che sono oggetto di un altro atto di esecuzione. Al fine di garantire una maggiore qualità delle informazioni relative all'attuazione dei programmi operativi, una migliore utilità del sistema e semplificazione, è necessario precisare i requisiti di base per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni oggetto di scambio.
- (4) È necessario precisare i principi, nonché le norme applicabili in materia di funzionamento del sistema per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti.
- (5) Al fine di garantire la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione e, nel contempo, di assicurare l'efficace ed efficiente scambio elettronico di informazioni, è necessario stabilire le caratteristiche tecniche per il sistema.
- (6) Gli Stati membri e la Commissione devono avere inoltre la possibilità di codificare e trasferire i dati in due modi diversi, da precisare. È altresì necessario prevedere norme in caso di forza maggiore, che ostacolerebbe l'uso del sistema di scambio elettronico di dati, per garantire che sia gli Stati membri che la Commissione possano continuare a scambiarsi informazioni utilizzando metodi alternativi.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

- (7) Gli Stati membri e la Commissione devono garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e non la disconoscibilità delle informazioni. Pertanto occorre stabilire norme in materia di sicurezza.
- (8) Il presente regolamento deve rispettare i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato in conformità di tali diritti e principi. Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nonché alla libera circolazione di tali dati, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (9) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, è necessario specificare categorie comuni di intervento per i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per consentire agli Stati membri di presentare alla Commissione informazioni coerenti sull'impiego previsto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché informazioni sulla dotazione e la spesa cumulativa del FESR, per categoria e numero di interventi nel corso del periodo di applicazione di un programma. L'obiettivo è permettere alla Commissione di informare le altre istituzioni dell'Unione e i cittadini dell'Unione in modo adeguato circa l'impiego del FESR.
- (10) Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste nel presente regolamento, esso deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono in linea con l'articolo 150, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, poiché il comitato di coordinamento europeo per i fondi strutturali e i fondi di investimento istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento medesimo, ha espresso un parere in tal senso,

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i fondi SIE

SISTEMA DI SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI

(a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Articolo 1

Istituzione del sistema di scambio elettronico di dati

La Commissione istituisce un sistema di scambio elettronico di dati per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Contenuto del sistema di scambio elettronico di dati

1. Il sistema di scambio elettronico di dati (di seguito «SFC2014») contiene almeno le informazioni precisate nei modelli e nei formati stabiliti in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 1299/2013, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il «regolamento FEAMP»).

2. Le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2014 (di seguito «dati strutturati») non possono essere sostituite da dati non strutturati, compreso l'uso di collegamenti ipertestuali o altri tipi di dati non strutturati quali immagini o documenti allegati. Se uno Stato membro trasmette le stesse informazioni sotto forma di dati strutturati e di dati non strutturati, in caso di incongruenze si utilizzano i dati strutturati.

Articolo 3

Funzionamento di SFC2014

1. La Commissione, le autorità designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013, nonché gli enti cui sono stati delegati i compiti che spettano a tali autorità, inseriscono le informazioni della cui trasmissione sono responsabili ed eventuali aggiornamenti nel sistema SFC2014.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

2. Qualsiasi trasmissione di informazioni alla Commissione è verificata e presentata da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. Tale separazione di funzioni è supportata da SFC 2014 o dai sistemi d'informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro direttamente collegati a SFC2014.

3. Gli Stati membri nominano, a livello nazionale o regionale, o sia a livello nazionale che regionale, una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a SFC2014, incaricate di:

- a) identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;
- b) informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;
- c) verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;
- d) chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;
- e) segnalare tempestivamente casi sospetti di eventi che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;
- f) garantire la costante accuratezza dei dati per l'identificazione dell'utente segnalando eventuali modifiche;
- g) prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali;
- h) informare la Commissione di qualsiasi cambiamento avente un impatto sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2014 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

4. Gli scambi dei dati e le transazioni recano un firma elettronica obbligatoria in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate in SFC2014 per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.

Le informazioni trattate mediante SFC 2014 rispettano la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e di quelli commerciali per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

⁽²⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 4

Caratteristiche di SFC2014

Al fine di garantire l'efficiente ed efficace scambio elettronico di informazioni, SFC2014 presenta le seguenti caratteristiche:

- a) moduli interattivi o formulari precompilati dal sistema sulla base dei dati già precedentemente registrati nel sistema;
- b) calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;
- c) controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;
- d) segnalazioni di allarme generate dal sistema che avvisano gli utenti di SFC2014 della possibilità di eseguire o non eseguire determinate azioni;
- e) verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;
- f) disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente ad un programma operativo.

Articolo 5

Trasmissione di dati tramite SFC2014

1. SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica utilizzando protocolli predefiniti (servizi web), che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatica di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2014.

2. La data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa è considerata la data di presentazione del documento in questione.

3. In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2014 o della mancanza di collegamento con SFC 2014 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 23 e il 31 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea utilizzando i modelli e i formati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽³⁾ Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e del regolamento (UE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Quando il sistema di scambio elettronico cessa di malfunzionare, il collegamento a tale sistema è ristabilito o viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in forma cartacea anche in SFC2014.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la data del timbro postale è considerata la data di presentazione del documento in questione.

Articolo 6

Sicurezza dei dati trasmessi tramite SFC2014

1. La Commissione stabilisce una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione (di seguito «politica in materia di sicurezza informatica SFC») per SFC2014 applicabile al personale che utilizza SFC2014 in conformità delle norme pertinenti dell'Unione, in particolare della decisione C(2006) 3602 della Commissione ⁽¹⁾ e le relative norme di attuazione. La Commissione designa una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2014.

2. Gli Stati membri e le istituzioni europee (ad eccezione della Commissione) che hanno ricevuto i diritti di accesso a SFC2014 rispettano i termini e le condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2014 e le misure attuate in SFC2014 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Gli Stati membri e la Commissione attuano e garantiscono l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per tutelare i dati conservati e trasmessi tramite SFC2014.

4. Gli Stati membri adottano politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale, regionale o locale, che regolamentano l'accesso a SFC2014 e l'introduzione automatica dei dati nel sistema, garantendo una serie minima di requisiti in materia di sicurezza. Queste politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale possono fare riferimento ad altri documenti relativi alla sicurezza. Ciascuno Stato membro garantisce che tali politiche in materia di sicurezza informatica si applichino a tutte le autorità che utilizzano SFC2014.

5. Tali politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale contemplano:

- a) gli aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento, in caso di applicazione di uso diretto;
- b) in presenza di sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2014, attraverso un'interfaccia tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, le misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2014.

Ai fini del primo comma, lettera b), sono contemplati i seguenti aspetti, a seconda dei casi:

- a) sicurezza fisica;
- b) supporti di dati e controllo degli accessi;
- c) controllo della conservazione;
- d) accesso e controllo delle password;
- e) monitoraggio;
- f) interconnessione con SFC2014;
- g) infrastrutture di comunicazione;
- h) gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante l'impiego e dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) gestione degli incidenti.

6. Tali politiche relative alla sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale si basano su una valutazione dei rischi e le misure descritte sono proporzionali ai rischi individuati.

7. I documenti che definiscono le politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.

8. Gli Stati membri designano, a livello nazionale o regionale, una o più persone responsabili del mantenimento e garanti dell'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale. Tale o tali persone fungono da punto di contatto con la o le persone designate dalla Commissione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

9. Sia la politica in materia di sicurezza informatica SFC che le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale sono aggiornate in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti. In ogni caso, esse sono riesaminate su base annuale per garantire che continuino a fornire una risposta adeguata.

CAPO II

Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 1299/2013

NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO

(a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1299/2013)

Articolo 7

Categorie di intervento per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

La nomenclatura per le categorie di intervento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, è stabilita nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Decisione C(2006) 3602 della Commissione, del 16 agosto 2006, sulle norme relative alla sicurezza dei sistemi di informazione utilizzati dalla Commissione europea [«Commission Decision C(2006) 3602 of 16 August 2006 concerning the security of information systems used by the European Commission», disponibile solo in EN, FR, DE].

CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

**Nomenclatura delle categorie di intervento per il Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo
«Cooperazione territoriale europea»**

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

1. CAMPO DI INTERVENTO	
I. Investimento produttivo:	
001	Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese («PMI»)
002	Processi di ricerca e innovazione nelle grandi imprese
003	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un'economia a basse emissioni di carbonio
004	Investimenti produttivi collegati alla cooperazione tra grandi imprese e PMI per sviluppare prodotti e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione («TIC») e del commercio elettronico e per stimolare la domanda di TIC
II. Infrastrutture che forniscono servizi di base e relativi investimenti:	
<i>Infrastrutture energetiche</i>	
005	Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione)
006	Energia elettrica (stoccaggio e trasmissione TEN-E)
007	Gas naturale
008	Gas naturale (TEN-E)
009	Energie rinnovabili: eolica
010	Energie rinnovabili: solare
011	Energie rinnovabili: biomassa
012	Altre energie rinnovabili (inclusa quella idroelettrica, geotermica e marina) e integrazione di energie rinnovabili (incluso lo stoccaggio, l'alimentazione di infrastrutture per la produzione di gas e di idrogeno rinnovabile)
013	Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno
014	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno
015	Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)
016	Cogenerazione e teleriscaldamento ad alto rendimento
<i>Infrastrutture ambientali</i>	
017	Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure di minimizzazione, di smistamento e di riciclaggio)
018	Gestione dei rifiuti domestici (comprese le misure per il trattamento meccanico-biologico, il trattamento termico, l'incenerimento e la discarica)

019	Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi
-----	--

020	Fornitura di acqua per il consumo umano (estrazione, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione)
-----	---

021	Gestione dell'acqua e conservazione dell'acqua potabile (compresa la gestione dei bacini idrografici, approvvigionamento idrico, specifiche misure di adattamento ai cambiamenti climatici, la misurazione dei consumi a livello di distretti idrici e di utenti, sistemi di tariffazione e riduzione delle perdite)
-----	--

022	Trattamento delle acque reflue
-----	--------------------------------

023	Misure ambientali volte a ridurre e/o evitare le emissioni di gas a effetto serra (incluso il trattamento e lo stoccaggio di gas metano e il compostaggio)
-----	--

Infrastrutture di trasporto

024	Ferrovie (rete centrale RTE-T)
-----	--------------------------------

025	Ferrovie (rete globale RTE-T)
-----	-------------------------------

026	Altre reti ferroviarie
-----	------------------------

027	Infrastrutture ferroviarie mobili
-----	-----------------------------------

028	Autostrade e strade RTE-T — rete centrale (nuova costruzione)
-----	---

029	Autostrade e strade RTE-T — rete globale (nuova costruzione)
-----	--

030	Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali RTE-T (nuova costruzione)
-----	--

031	Altre strade nazionali e regionali (nuova costruzione)
-----	--

032	Strade di accesso locali (nuova costruzione)
-----	--

033	Strade ricostruite o migliorate RTE-T
-----	---------------------------------------

034	Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)
-----	--

035	Trasporti multimodali (RTE-T)
-----	-------------------------------

036	Trasporti multimodali
-----	-----------------------

037	Aeroporti (RTE-T) (1)
-----	-----------------------

038	Altri aeroporti (1)
-----	---------------------

039	Porti marittimi (RTE-T)
-----	-------------------------

040	Altri porti marittimi
-----	-----------------------

041	Vie navigabili interne e porti (RTE-T)
-----	--

042	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)
-----	---

Trasporti sostenibili

043	Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli impianti e il materiale rotabile)
-----	--

044 Sistemi di trasporto intelligenti (compresa l'introduzione della gestione della domanda, sistemi di pedaggio, i sistemi di informazione e il controllo del monitoraggio informatico)

Infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

045 TIC: rete principale/rete di backhaul

046 TIC: rete a banda larga ad alta velocità (accesso/linea locale; \geq 30 Mbps)

047 TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (accesso/linea locale; \geq 100 Mbps)

048 TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse informatiche/impianti di grandi dimensioni (comprese infrastrutture elettroniche, centri di dati e sensori; anche quando integrate in altre infrastrutture, quali strutture di ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)

III. Infrastrutture sociali, sanitarie e didattiche e relativi investimenti:

049 Infrastrutture didattiche per l'istruzione terziaria

050 Infrastrutture didattiche per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

051 Infrastrutture didattiche per l'istruzione scolastica (istruzione primaria e istruzione generale secondaria)

052 Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

053 Infrastrutture per la sanità

054 Infrastrutture edilizie

055 Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e locale

IV. Sviluppo del potenziale endogeno:

Ricerca e sviluppo e innovazione

056 Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione

057 Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione

058 Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)

059 Infrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi scientifici)

060 Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici, incluso il collegamento in rete

061 Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il collegamento in rete

062 Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

063 Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

064 Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)

065	Infrastrutture di ricerca e innovazione, processi, trasferimento di tecnologie e cooperazione nelle imprese incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio e sulla resilienza ai cambiamenti climatici
-----	--

Sviluppo delle imprese

066	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)
067	Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
068	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno
069	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI
070	Promozione dell'efficienza energetica nelle grandi imprese
071	Sviluppo e promozione di imprese specializzate nella fornitura di servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici (compreso il sostegno a tali servizi)
072	Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)
073	Sostegno alle imprese sociali (PMI)
074	Sviluppo e promozione dei beni turistici nelle PMI
075	Sviluppo e promozione dei servizi turistici nelle o per le PMI
076	Sviluppo e promozione dei beni culturali e creativi nelle PMI
077	Sviluppo e promozione dei servizi culturali e creativi nelle o per le PMI

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) - stimolo della domanda, applicazioni e servizi

078	Servizi e applicazioni di e-government (compresi gli appalti elettronici, le misure TIC a sostegno della riforma della pubblica amministrazione, la sicurezza informatica, le misure relative alla fiducia e alla riservatezza, la giustizia elettronica e la democrazia elettronica)
079	Accesso alle informazioni relative al settore pubblico (compresi i dati aperti e-culture, le biblioteche digitali, i contenuti digitali e il turismo elettronico)
080	Servizi e applicazioni di inclusione digitale, accessibilità digitale, apprendimento per via elettronica e istruzione online, alfabetizzazione digitale
081	Soluzioni TIC volte ad affrontare la sfida dell'invecchiamento attivo e in buona salute nonché servizi e applicazioni per la sanità elettronica (compresa la teleassistenza e la domotica per categorie deboli)
082	Servizi ed applicazioni TIC per le PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i «laboratori viventi», gli imprenditori del web e le start-up nel settore delle TIC)

Ambiente

083	Misure per la qualità dell'aria
084	Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
085	Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e infrastrutture «verdi»
086	Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000

087	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima, quali erosione, incendi, inondazioni, tempeste e siccità, comprese azioni di sensibilizzazione, protezione civile e sistemi e infrastrutture per la gestione delle catastrofi
088	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad esempio terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi
089	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati
090	Piste ciclabili e percorsi pedonali
091	Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali
092	Protezione, sviluppo e promozione di beni turistici pubblici
093	Sviluppo e promozione di servizi turistici pubblici
094	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico
095	Sviluppo e promozione di servizi culturali pubblici
	<i>Altro</i>
096	Capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici relative all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di iniziative inerenti all'asse «capacità istituzionale» del FSE
097	Iniziative di sviluppo locale nelle zone urbane e rurali realizzate dalla collettività
098	Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale
099	Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato
100	Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso
101	Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire la corretta attuazione della componente FESR dell'operatività e ad essa direttamente collegate)
V. Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori:	
102	Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori
103	Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della «garanzia per i giovani»
104	Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese creative
105	Parità tra uomini e donne in tutti i campi, anche in materia di accesso al lavoro, progressione nella carriera, conciliazione tra vita professionale e vita privata e promozione della parità di retribuzione per lavoro di pari valore
106	Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori
107	Invecchiamento attivo e in buona salute

-
- 108 Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi di collocamento pubblici e privati e migliore soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso interventi a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori, nonché programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra istituzioni e parti interessate
-

VI. Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione:

- 109 Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità
-
- 110 Integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom
-
- 111 Lotta contro tutte le forme di discriminazione e promozione delle pari opportunità
-
- 112 Miglioramento dell'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie d'interesse generale
-
- 113 Promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro
-
- 114 Strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività
-

VII. Investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita:

- 115 Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico prematuro e promozione della parità di accesso a un'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità, inclusi i percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale, per il reinserimento nell'istruzione e nella formazione
-
- 116 Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati
-
- 117 Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite
-
- 118 Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato
-

VIII. Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione:

- 119 Investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al fine di promuovere le riforme, una migliore regolamentazione e la good governance
-
- 120 Potenziamento delle capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale
-

IX. Assistenza tecnica:

- 121 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni
-
- 122 Valutazione e studi
-
- 123 Informazione e comunicazione
-

(¹) Limitatamente a investimenti collegati alla tutela ambientale o integrati dagli investimenti necessari per attenuarne o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente.

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «FORME DI FINANZIAMENTO»

2. FORME DI FINANZIAMENTO	
01	Sovvenzione a fondo perduto
02	Sovvenzione rimborsabile
03	Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio o equivalente
04	Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente
05	Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente
06	Sostegno mediante strumenti finanziari: bonifico dei tassi di interesse, bonifico sulla commissione di garanzia, supporto tecnico o equivalente
07	Premio

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TERRITORIO»

3. TIPO DI TERRITORIO	
01	Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)
02	Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)
03	Aree rurali (scarsamente popolate)
04	Macro area di cooperazione regionale
05	Cooperazione tra aree di programmi nazionali o regionali nel contesto nazionale
06	Cooperazione transnazionale FSE
07	Non pertinente

TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE»

4. MECCANISMI DI EROGAZIONE TERRITORIALE	
01	Investimento territoriale integrato - urbano
02	Altri approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile
03	Investimento territoriale integrato - altro
04	Altri approcci integrati allo sviluppo rurale sostenibile
05	Altri approcci integrati allo sviluppo urbano/rurale sostenibile
06	Iniziative di sviluppo locale realizzate dalla collettività
07	Non pertinente

TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «OBIETTIVO TEMATICO»

5. OBIETTIVO TEMATICO (FESR e Fondo di coesione)	
01	Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione
02	Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime
03	Promozione della competitività delle piccole e medie imprese
04	Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
05	Promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi
06	Preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse
07	Promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete
08	Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori
09	Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione
10	Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
11	Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione
12	Non applicabile (esclusivamente assistenza tecnica)

TABELLA 6: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTIVITÀ ECONOMICA»

6. ATTIVITÀ ECONOMICA	
01	Agricoltura e foreste
02	Pesca e acquacoltura
03	Industrie alimentari e delle bevande
04	Industrie tessili e dell'abbigliamento
05	Fabbricazione di mezzi di trasporto
06	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
07	Altre industrie manifatturiere non specificate
08	Edilizia
09	Industria estrattiva (compresa l'estrazione di materiali per la produzione di energia)
10	Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata
11	Approvvigionamento idrico, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione
12	Trasporti e stoccaggio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 57 del 27 febbraio 2014)

Alla pagina 8, considerando 7, prima frase,

anziché: «Gli Stati membri e la Commissione devono garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e non la disconoscibilità delle informazioni.»

leggi: «Gli Stati membri e la Commissione devono garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo sicuro e tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e la non disconoscibilità delle informazioni.»

Alla pagina 9, articolo 5, paragrafo 1,

anziché: «SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica utilizzando protocolli predefiniti (servizi web), che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatica di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2014.»

leggi: «SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica basata su protocolli predefiniti (servizi web) che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatica di dati tra i sistemi di informazione degli Stati membri e SFC2014.»

fettif ica della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo
inter nazionale (traduzione)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 18 luglio 2001)

Pagina 45, articolo 35:

anziché: «Articolo 35

lre|cr izione

1. Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

2. Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.»

13	Azioni di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni, le attività dei servizi d'informazione, la programmazione informatica, la consulenza e le attività connesse
14	Commercio all'ingrosso e al dettaglio
15	Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione
16	Attività finanziarie e assicurative
17	Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese
18	Pubblica amministrazione
19	Istruzione
20	Attività dei servizi sanitari
21	Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali
22	Attività connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici
23	Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative
24	Altri servizi non specificati

TABELLA 7: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «UBICAZIONE»

7. UBICAZIONE (2)	
Codice	Ubicazione
	Codice della regione o dell'area in cui è ubicata o è effettuata l'operazione, come stabilito nella classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

(1) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).